

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1137 e 3950-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE **(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(RELATORE MANZI)

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (n. 1137)

d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO, SMURAGLIA, PILONI, GRUOSSO, MANZI, TAPPARO, BEDIN, PELELLA, BERTONI, MIGNONE, GUALTIERI, MELE, MONTAGNINO, LORETO, DE LUCA Michele, LARIZZA e RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 luglio 1996

Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (n. 3950)

d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, BONATESTA, AGOSTINI, AZZOLLINI, BERGONZI, BRIENZA, BUCCI, BUCCIERO, CUSIMANO, DONDEYNAZ, GUBERT, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANCA, MANTICA, MANZI, MARINI, MINARDO, MONTAGNINO, MULAS, MURINEDDU, NIEDDU, NOVI, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PIANETTA, PIATTI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SPECCHIA, TURINI, ZANOLETTI E PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
Testo proposto dalla Commissione	»	10
Disegni di legge:		
– n. 1137, d’iniziativa dei senatori Battafarano ed altri .	»	15
– n. 3950, d’iniziativa dei senatori Pizzinato ed altri. . .	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 febbraio 1974, n. 36, riguarda i lavoratori del settore privato licenziati per rappresaglia politica, sindacale o religiosa, nel periodo che va dal 1° gennaio 1948 al 7 agosto 1966, data in cui venne approvata la legge sui licenziamenti individuali, alla quale ha fatto seguito, dopo pochi anni, lo «statuto dei lavoratori» (1970). La legge n. 36, come è noto, detta disposizioni aventi ad oggetto la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia con riferimento ai lavoratori privati il cui rapporto di lavoro è stato risolto individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966, per motivi riconducibili a ragioni di credo politico, religioso o sindacale. Dalla data di entrata in vigore della legge fino alla scadenza dei termini ivi previsti, sono state presentate circa 18 mila domande, gran parte delle quali accolte; la successiva legge 19 dicembre 1979, n. 648, riaprendo i termini per la presentazione della domanda per ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, ha consentito l'accoglimento di altre 8 mila domande, e soprattutto ha consentito di meglio tutelare la posizione di quanti, pur in possesso dei requisiti per la regolarizzazione della propria posizione assicurativa, non avevano potuto, per motivi vari, adempiere alle prescrizioni della legge del 1974 nel termine ivi previsto. Un'ulteriore riapertura dei termini è stata poi disposta in seguito alla legge n. 172 del 1999, approvata nel corso della presente legislatura.

Sin dal 1974 un ordine del giorno accolto dal Senato ha impegnato il Governo ad estendere i benefici della legge n. 36 del 1974 ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia in questi ultimi vent'anni non si è mai provveduto in tal senso, ma

nel corso della discussione in terza lettura del disegno di legge n. 215 (poi divenuto la già ricordata legge n. 172 del 1999), durante il dibattito in Assemblea si manifestò un orientamento comune ai gruppi politici della maggioranza e dell'opposizione per pervenire ad una soluzione legislativa dello stesso problema per la parte relativa ai dipendenti pubblici. A questo proposito, va tenuto presente che non mancano precedenti normativi in tal senso, dato che con la legge 31 marzo 1971, n. 214, oltre un migliaio di ex dipendenti del Ministero della difesa ottennero la ricostruzione previdenziale.

Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea è il risultato dell'unificazione dei disegni di legge n. 1137 e n. 3950, entrambi d'iniziativa parlamentare. All'articolo 1 è prevista l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione; ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti

tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico; ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

Con l'articolo 2 viene istituito un comitato per l'esame e la decisione - da adottare entro un termine di 270 giorni dalla presentazione - sulle domande presentate ai sensi del successivo articolo 3. Questo organismo, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, ed è composto da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'interno, dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo e da quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con l'articolo 3 sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, o dei loro familiari superstiti aventi diritto. Con lo stesso articolo viene fatto obbligo all'amministrazione o all'ente che ha ricevuto la domanda di trasmetterla entro centottanta giorni dalla data di presentazione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 4 disciplina le modalità del ricorso avverso i provvedimenti adottati dal comitato istituito all'articolo 2.

L'articolo 5, non previsto nel testo unificato originario e introdotto successivamente in via emendativa, propone un'interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge

10 ottobre 1974, n. 496 («Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza»), come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205. Tale norma stabilisce che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (arruolato in virtù dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e 10 luglio 1947, n. 687, oppure con qualifica di partigiano, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518), va ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, e va riconosciuto il grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza. Nella prassi applicativa della disposizione in esame, il grado di ufficiale, rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza, è stato negato, tuttavia, al personale che, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rivestiva il grado di sottufficiale. La disposizione contenuta all'articolo 5, che riproduce parzialmente il disegno di legge n. 837, di analogo contenuto, intende ovviare, appunto, a siffatta prassi applicativa, palesemente in contrasto con le disposizioni citate, sulla falsariga peraltro di iniziative legislative precedenti (Atti Camera n. 1598 della X legislatura e n. 594 della XI legislatura). L'interpretazione autentica della disposizione in esame dispone, secondo quanto appare corretto, per la revisione delle pratiche di ricostruzione di carriera, che in precedenza erano state definite in base a criteri diversi (e, per quanto si è detto, illegittimi). L'aggiunta dell'articolo 5 ha reso necessaria anche una integrazione del titolo del disegno di legge.

L'articolo 6, introdotto con un successivo emendamento del relatore in accoglimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, programmazione economica in sede di espressione del parere, prevede che l'erogazione dei benefici previsti dalla nuova normativa decorra dal 1° gennaio 2001. La norma di copertura finanziaria, modulata di

conseguenza con decorrenza dal prossimo esercizio finanziario, è contenuta all'articolo 7. La quantificazione degli oneri che figura in tale articolo riproduce fedelmente quella prospettata nella relazione tecnica, richiesta dalla 5° Commissione permanente ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, il 6 giugno 1996 sul solo disegno di legge n. 1137 ed il 15 giugno 1999 per lo schema di testo unificato, e trasmessa dal Governo il 16 giugno 2000. I tempi di trasmissione della

relazione tecnica hanno condizionato in modo determinante la messa a punto del provvedimento in sede referente, e anche per questo motivo, in considerazione della necessità di provvedere tempestivamente per le peculiari caratteristiche anagrafiche dei possibili destinatari della normativa, se ne raccomanda vivamente all'Assemblea la sollecita approvazione.

MANZI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

sul disegno di legge n. 1137

2 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

(Estensore: MUNDI)

sul disegno di legge n. 3950

11 maggio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

(Estensore: MUNDI)

**sul testo unificato per i disegni di legge nn. 1137 e 3950
e su emendamenti**

15 giugno 1999

La Commissione, esaminati il testo unificato e gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

(Estensore: BESOSTRI)

**su ulteriori emendamenti al testo unificato
per i disegni di legge nn. 1137 e 3950**

8 febbraio 2000

La Commissione, esaminati i nuovi emendamenti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

parere su testo unificato per i disegni di legge nn. 1137 e 3950
ed emendamenti

11 luglio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo unificato a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 5.2 (nuovo testo) e che sia inserita la decorrenza della erogazione dei benefici dall'esercizio 2001. Esprime, altresì, parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sull'emendamento 5.1 e di nulla osta sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1976, n. 205

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro é stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Art. 3.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, é ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole.

Art. 6.

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2001.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.232 milioni per il 2001 e a lire 3.729 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1137

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BATTAFARANO ED ALTRI

CAPO I**RIAPERTURA DEI TERMINI PER
I LAVORATORI PRIVATI****Art. 1.**

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è ulteriormente differito di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II**RICOSTRUZIONE DELLA
POSIZIONE ASSICURATIVA DEI
DIPENDENTI PUBBLICI****Art. 2.**

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, salvo per quanto disciplinato dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, si applicano altresì:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica Amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo 1° gennaio 1946-31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o

in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica Amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) tre rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 4, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 4 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Art. 4.

1. I dipendenti della pubblica Amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 2, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 3, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1,2 miliardi per il 1996, lire 2,4 miliardi per il 1997 e 1,6 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 3950

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIZZINATO ED ALTRI

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano altresì:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo anteriore al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, anteriormente al 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali a carattere nazionale e comparativamente più rappresentative.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Art. 3.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, al-

l'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro

del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1,2 miliardi per il 2000 e lire 1,6 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

